



## Osservazioni di ANAC

sulla proposta di legge A.C. n. 2920, “*Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa*”

### VIII Commissione permanente Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei deputati

#### 1) *Premessa*

Si desidera esprimere, innanzitutto, un sentito ringraziamento al Presidente e ai Componenti della Commissione VIII della Camera dei deputati per avere deciso di audire ANAC rispetto alla materia dell'**edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata**.

Si tratta, infatti, di un tema che ha assunto un significato sempre più pregnante nell'ottica di favorire la coesione del tessuto sociale del Paese, mediante il tentativo di fornire risposte concrete a vulnerabilità umane e familiari e alle diverse categorie da esse interessate (giovani e studenti universitari, lavoratori fuori sede, giovani coppie, genitori separati, anziani e, più in generale, categorie che incontrano difficoltà di accesso nel mercato immobiliare ordinario).

La proposta di conversione oggi all'esame attiene al decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, contenente le disposizioni per il Piano casa Italia, l'insieme di disposizioni volte a contrastare l'emergenza abitativa.

L'articolo 1 del decreto indica, quale finalità perseguita con le misure straordinarie, necessarie ed urgenti in esso contenute, l'incremento dell'offerta di edilizia residenziale pubblica (ERP), sociale (ERS) e integrata, puntando sul recupero e la riconversione del patrimonio immobiliare pubblico esistente (inutilizzato e non redditizio) e sulla promozione di modelli innovativi di coabitazione (*co-housing*) per le categorie considerate fragili, minimizzando il consumo di suolo attraverso la rigenerazione urbana.

Le misure introdotte sono suddivise in quattro Capi: il Capo I recante disposizioni generali, il Capo II, più corposo, dedicato all'edilizia residenziale pubblica e sociale, il Capo III che si occupa di edilizia integrata e, infine, il Capo IV che contiene le ulteriori disposizioni in materia di edilizia residenziale.

L'articolo 2 del Capo II istituisce il **Programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e sociale**, attribuendone la *governance* ad una **convenzione** tra il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** (MIT) e **Invitalia S.p.A.**, che assume il ruolo di soggetto gestore, con il coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per i profili economico-finanziari.

Il Programma è **alimentato da risorse pubbliche** (anche di derivazione europea del 50% delle risorse del Fondo sociale per il clima), erogate in forma di contributi degli “enti



attuatori” che perseguono lo scopo di acquisire, costruire, gestire e cedere beni destinati all’ERP e all’ERS.

L’articolo 2, comma 7, prevede espressamente che, in linea con i principi di trasparenza, concorrenza e legalità, **agli interventi realizzati dai soggetti attuatori si applicano integralmente le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici.**

Affinché sia assicurata l’**attuazione tempestiva degli interventi**, l’articolo 3 dispone la **nomina di un Commissario straordinario**, i cui compiti e poteri verranno esaminati, per quanto di interesse, nel prosieguo, nonché l’istituzione di una **Cabina di monitoraggio**, con **compiti di indirizzo** sulle priorità territoriali e tipologiche di intervento e di **verifica del grado di attuazione** degli interventi stessi.

Seguono, poi, l’articolo 4 che istituisce un **Fondo di garanzia per morosità incolpevole per i contratti di locazione di edilizia residenziale pubblica**; l’articolo 5 che disciplina il decreto ministeriale (MIT, MEF, Ministro Affari regionali e autonomia, previa intesa in sede di Conferenza unificata) con il quale si prevedono le **procedure di alienazione degli immobili pubblici con riconoscimento del diritto di opzione all’acquisto**; l’articolo 6 che si occupa di **edilizia residenziale sociale** da destinare a **locazione di lunga durata con facoltà di riscatto.**

L’articolo 7 istituisce il fondo immobiliare denominato “**Fondo housing – coesione**”, gestito dal INVIMIT SGR S.p.A. e finanziato con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027; mentre l’articolo 8 introduce disposizioni di semplificazione e coordinamento, tra le quali l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge n. 76/2020 (convertito con legge n. 120/2020 – decreto semplificazioni), agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione e, quindi, consente di operare in **deroga alla disciplina urbanistica ordinaria.**

Il Capo III contiene la disciplina dei **programmi infrastrutturali di edilizia integrata**, con diversi obiettivi tra i quali consentire il conseguimento della casa di abitazione principale alle categorie individuate come vulnerabili, dettando le condizioni che tali programmi devono rispettare e le condizioni di accesso (articolo 9). Per la realizzazione di interventi di edilizia integrata mediante grandi programmi di investimento è prevista la **dichiarazione di preminente interesse strategico nazionale** e la nomina di un **Commissario straordinario** ai sensi dell’articolo 13, comma 3, decreto-legge n. 104/2023, con il compito di **assicurare il coordinamento** e l’azione amministrativa necessari per **la tempestiva ed efficace realizzazione di tali programmi di investimento** (articolo 9, commi 7 e 8).

Seguono poi disposizioni procedurali applicabili ai programmi di cui all’articolo 9 (articolo 10) e le ulteriori disposizioni in materia di edilizia residenziale inserite nel Capo IV “disposizioni comuni” (articolo 11).



## **2) Coordinamento con altri progetti di legge all'esame del Parlamento in materia di edilizia residenziale pubblica, rigenerazione urbana ed edilizia in generale**

Da un punto di vista generale occorre rilevare come le misure di sostegno alle necessità abitative della popolazione e la disciplina ad esse connessa siano **oggetto di diverse proposte di legge attualmente all'esame del Parlamento**, sia nell'ambito di disegni di legge specificamente dedicati alla programmazione edilizia residenziale pubblica, che inserite nella riforma di materie più vaste.

Si fa innanzitutto riferimento alle **iniziative legislative in materia di rigenerazione urbana** che si muovono nell'ambito dell'intento di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, nonché del contenimento del consumo di suolo, principi condivisi anche dal decreto in oggetto, seppur nell'ambito della ERP.

In particolare si rammenta il testo unificato, adottato dalla 8° Commissione permanente del Senato – Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica – nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge **A.S. 29, 42, 761, 863, 903, 1028, 1122 e 1131**, avente ad oggetto le **“Disposizioni in materia di rigenerazione urbana”**, in attesa del parere della Commissione Bilancio; nonché al disegno di legge **A.S. 1840, “Disposizioni generali e principi fondamentali per il governo del territorio e la pianificazione”**, il cui esame è stato appena avviato dalla medesima Commissione.

Ma anche il disegno di legge **A.C. 1179**, contenente le **“Disposizioni per il contenimento del suolo e la rigenerazione urbana”**, nonché i disegni di legge di **riforma del Testo Unico dell'edilizia (A.C. 535 e 2332**, ai quali, dopo un primo ciclo di audizioni – in cui sono intervenuto – è stato abbinato il più recente **A.C. 2826**), tutti incardinati dinanzi a questa Commissione.

Ultimo, ma non per rilevanza, il disegno di legge **A.C. 1562**, recante le **“Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione”**, al quale risultano abbinati **A.C. 1169 e A.C. 2181**, che tratta la medesima materia oggi all'esame e recentemente approvato da questa Commissione.

In questo quadro, che denota senz'altro l'**esigenza condivisa** da tutti i gruppi parlamentari, di un **intervento legislativo che consenta di rispondere ai bisogni abitativi della collettività** tutta, anche mediante la previsione di adeguati strumenti di programmazione e monitoraggio dell'intero sistema dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, risulta **auspicabile il coordinamento delle diverse proposte** e un loro esame approfondito che consenta di giungere ad una disciplina completa degli interventi di sostegno che si sceglie di mettere in campo.

Le **esigenze di celerità** imposte per la conversione di un decreto-legge rendono più **difficile la ponderazione delle diverse proposte**, ma sarebbe comunque utile tentare di **uniformare i principi sottesi a tutti gli interventi in materia edilizia** (riqualificazione e riutilizzo del patrimonio esistente, riduzione del consumo di suolo,



etc.) e riprendere, come più avanti meglio vedremo, alcuni degli strumenti già oggetto dei disegni di legge già presentati, quali una **banca dati unitaria dei dati e dei progetti relativi al patrimonio edilizio inutilizzato**; il **monitoraggio della fase di attuazione** della disciplina degli interventi di sostegno, con la previsione di criteri di rotazione e mobilità delle assegnazioni; una **programmazione strutturata e di ampio respiro temporale** delle misure da adottare, etc.

### **3) La nomina e i poteri del Commissario straordinario (articolo 3)**

Come abbiamo anticipato, l'articolo 3, comma 1, del testo in esame prevede la **nomina di un Commissario straordinario** - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del MIT - per l'attuazione degli interventi del Programma nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) e sociale (ERS) di cui al precedente articolo 2, al quale sono attribuite funzioni di indirizzo e di coordinamento rispetto al Programma stesso.

Quanto ai **poteri del Commissario straordinario**, come indicati nel comma secondo della disposizione in esame, si prevede che esso **possa operare** mediante il ricorso allo strumento dell'**ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale** e nel rispetto delle disposizioni del **Codice antimafia** (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), del **Codice dei beni culturali e del paesaggio** (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e dei **vincoli europei**.

Il Commissario, entro trenta giorni dall'adozione del decreto di nomina, avvia una **procedura straordinaria di ricognizione degli immobili**, di proprietà dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, da destinare a progetti di edilizia sociale, in collaborazione con gli enti e le amministrazioni interessate. Nell'ambito di tale procedura è acquisito un **elenco degli immobili non redditizi e non in uso** inseriti nel programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, disciplinato dall'articolo 28-*quinquies* del decreto-legge n. 75/2023<sup>1</sup>.

Il Commissario straordinario, inoltre, ha i compiti di:

- **definire schemi-tipo di convenzione** volti a disciplinare i **rapporti tra enti proprietari e soggetti attuatori**;
- adottare un'ordinanza con la quale definire le **procedure da seguire per la realizzazione degli interventi** ricompresi nel citato Programma nazionale e individuati dalla Cabina di monitoraggio su proposta del MIT (articolo 3, comma 4).

La procedura per la realizzazione degli interventi **prevede** espressamente **ulteriori deroghe** applicabili all'attività del Commissario, disponendo che:

---

<sup>1</sup>L'articolo 28-*quinquies* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112) interviene sul rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per il coordinamento degli interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico; in particolare tale norma specifica i compiti affidati alla Cabina di regia istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'individuazione degli interventi necessari alla valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.



- in caso di **dissenso, diniego, opposizione**, o altro atto equivalente da parte di un'amministrazione pubblica che **intenda precludere l'intervento**, il Commissario può sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri affinché si adottino le conseguenti determinazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*) della legge n. 400/1988<sup>2</sup>; tale disposizione introduce un meccanismo speciale che consente al Commissario straordinario, superando l'ordinaria disciplina di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge n. 241/1990, che permette alle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (ambiente, paesaggio, salute), nell'ambito della conferenza di servizi, di proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri contro la determinazione motivata di conclusione della conferenza in caso di dissenso espresso (articolo 3, comma 4, lettera a).
- il Commissario straordinario è autorizzato all'**avvio delle verifiche antimafia** di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159/2011 (articolo 3, comma 4, lettera b) punto 1);
- è autorizzata la **consegna delle prestazioni in via di urgenza** prima della stipula contrattuale **nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale** propedeutiche alla stipula, con applicazione nei casi di mancata stipula ovvero di verifica dell'assenza dei requisiti degli articoli 50, comma 6, e 99 comma 3-*bis* del Codice dei contratti pubblici<sup>3</sup> (articolo 3, comma 4, lettera b) punto 2);
- è autorizzata la **modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento**, per l'esecuzione di lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE

---

<sup>2</sup> La legge 23 agosto 1988, n.400, recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", al citato articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*, consente al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di deferire *ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti.*"

<sup>3</sup> Tali disposizioni prevedono: articolo 50, comma 6, che: "*Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione*"; articolo 99 comma 3-*bis* che: "*In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.*"



del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (articolo 3, comma 4, lettera b), punto 3).

In merito alla realizzazione degli **interventi** di cui al comma 4, il successivo **comma 5** prevede che gli stessi siano identificati da **apposito Codice Unico di Progetto** e che rechino **indicazioni** in ordine ai **cronoprogrammi procedurali e finanziari**.

Nella sua attività il Commissario si avvale di una **struttura di supporto** posta alle sue dirette dipendenze, che opera fino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario stesso (articolo 3, comma 7), nonché della **società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.** come disciplinata dall'articolo 3 del decreto-legge n. 16/2020 (comma 8).

È altresì previsto che possa avvalersi delle **amministrazioni** centrali o periferiche **interessate** e del **supporto tecnico-operativo di Invitalia S.p.A.**, a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 10, commi 1-2, del decreto-legge n. 77/2021, ovvero previa stipula di apposite convenzioni che possono riguardare anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi (comma 8).

Infine, il comma 10 dell'articolo 3, prevede l'istituzione della **Cabina di monitoraggio**, con **compiti di indirizzo** sulle priorità territoriali e tipologiche di intervento e di **verifica del grado di attuazione** degli interventi di cui all'articolo 2, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, composta da quest'ultimo o suo delegato, dal Ministro per le politiche di coesione, dal Commissario straordinario, dai Sindaci dei comuni e dai Presidenti delle regioni interessati dagli interventi, dai rappresentanti delle associazioni rappresentative degli enti di ERP e ERS.

### Osservazioni generali

Sul tema della gestione commissariale straordinaria in materia di esercizio di competenze normative e amministrative di natura ordinaria, si ripropongono osservazioni di carattere generale che l'Autorità ha più volte messo in luce in relazione ai commissari straordinari.

Da un **punto di vista sistemico**, la proliferazione di regimi commissariali straordinari, caratterizzati da proprie deroghe e specificità procedurali, rischia di generare **sovrapposizioni normative, incertezza applicativa** e un **indebolimento complessivo della coerenza dell'ordinamento**.

L'esperienza maturata da questa Autorità con le gestioni commissariali ha dimostrato che non sono le deroghe a garantire la celerità degli interventi, bensì la **chiarezza delle regole**, la **stabilità dei processi** e la **piena tracciabilità** delle decisioni e che la scelta di affidare compiti e funzioni straordinari ad un Commissario non assicura necessariamente la realizzazione degli obiettivi normativi. In molti casi, infatti, **le garanzie offerte dalla disciplina ordinaria consentono di raggiungere i risultati attesi con maggiore continuità, minori rischi** e, talvolta, anche con **minori costi**.

### La necessità di circoscrivere i poteri di deroga (articolo 3, commi 1, 2 e 4)

Sempre in coerenza con quanto rappresentato in altre sedi, l'Autorità richiama anche l'esigenza di **definire con precisione l'ambito dei poteri di deroga** attribuiti alle figure



commissariali. La previsione di poteri ampi, generici o temporalmente estesi rischia, infatti, di creare margini di intervento non sufficientemente delimitati, con possibili ricadute sulla certezza del diritto e sulla tracciabilità delle decisioni.

Sarebbe opportuno che ogni estensione temporale o funzionale dei poteri commissariali sia accompagnata da una **chiara delimitazione delle attività derogabili**, nonché dal richiamo ai principi generali dell'ordinamento e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, come già previsto.

L'attività svolta in deroga alle procedure ordinarie non può collocarsi all'esterno del quadro giuridico assicurato dall'applicazione delle regole fondamentali dell'evidenza pubblica e il riferimento alle stesse costituisce un presidio essenziale per garantire che l'azione commissariale, pur orientata alla celerità, non ne risulti estranea, con ovvie ricadute in termini di rischio per il corretto perseguimento dell'interesse pubblico.

Con specifico riferimento all'ambito di applicazione della disciplina in esame, inoltre, un'estensione non sufficientemente delimitata dei poteri del Commissario potrebbe finire per non consentire l'adeguata **partecipazione degli enti locali interessati**, la cui vicinanza e conoscenza dei bisogni del territorio in cui operano li identifica come soggetti più idonei all'individuazione degli interventi da realizzare.

Si suggerisce, pertanto, di considerare la possibilità che, in attuazione del principio di sussidiarietà verticale, nel definire lo schema di convenzione, il Commissario coinvolga, ove possibile, gli enti locali interessati dagli interventi inseriti nell'elenco.

Allo stesso modo, l'Autorità ravvisa l'opportunità che le procedure di affidamento delle attività connesse alla realizzazione dei suddetti interventi tengano il più possibile conto delle peculiarità delle esigenze emerse in sede di programmazione, con ciò potendo risultare, in taluni casi, preferibili **procedure aventi ad oggetto interventi più puntuali e limitati**.

Ciò, tra l'altro, consentirebbe una **maggiore concorrenza** tra gli operatori economici potenzialmente interessati alla partecipazione a dette procedure e il **coinvolgimento di imprese di più ridotte dimensioni** che, come noto, caratterizza il tessuto economico nazionale.

Sul tema dell'arco temporale previsto per l'attribuzione dei poteri commissariali, l'articolo 3, comma 1, prevede che il Commissario resti in carica **sino al 31 dicembre 2027**, diversamente all'orizzonte temporale più ampio previsto per l'**attuazione del Programma - almeno fino a dicembre 2030**, secondo quanto si evince dalla ripartizione della spesa. Considerati i compiti di indirizzo e coordinamento affidati al Commissario rispetto al Programma stesso, si potrebbe **valutare di uniformare i due periodi**.

Proseguendo l'analisi dei poteri del Commissario straordinario, pur apprezzando che il ricorso allo strumento dell'ordinanza venga configurato come facoltà e non come modalità operativa generale, occorre rilevare come tale strumento rivesta fisiologicamente le **caratteristiche della eccezionalità** rispetto alle ordinarie procedure amministrative. Si evidenzia, in tal senso, ad esempio che l'efficacia dell'ordinanza è immediata e consegue alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e quindi è esclusa dai necessari controlli.



Sarebbe, quindi, opportuno **limitarne l'uso** ai casi in cui lo svolgimento delle ordinarie procedure, con l'applicazione delle garanzie in esse previste, non consenta il raggiungimento degli obiettivi e che, in ogni caso, l'esercizio dei poteri derogatori sia **controbilanciato da presidi di trasparenza e da strumenti di monitoraggio e controllo**.

Inoltre, la disposizione in esame prevede espressamente che il potere di ordinanza sia esercitato **in deroga ad ogni disposizione di legge**, fatte salve le disposizioni penali, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Nella medesima ottica espressa in merito al ricorso in via generale ai poteri di ordinanza attribuiti alle gestioni commissariali, potrebbe valutarsi l'inserimento di ulteriori vincoli normativi inderogabili, quali i **principi generali applicabili alle procedure di affidamento dei contratti pubblici e alla disciplina del subappalto**, come previsti dal Codice dei contratti, nonché alle disposizioni dello stesso relative alla **digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti**.

Oltre ai principi generali in materia di affidamento di contratti pubblici, dai quali non pare potersi prescindere anche a fronte di procedure che assumono ad avviso del legislatore un carattere di straordinarietà, nello specifico si richiama l'attenzione anche sul tema del subappalto.

Come noto, nell'ambito dei lavori pubblici relativi ad interventi edilizi è frequente il ricorso allo strumento del **subappalto**, che porta con sé una **serie di rischi** che ANAC ha avuto più volte modo di rappresentare, legati alla verifica del **possesso dei requisiti richiesti** in capo a tutti i soggetti che operano nei cantieri, ai possibili fenomeni, anche illeciti, di **elusione della disciplina della prevenzione della corruzione** e, non ultimi, al rispetto della normativa in tema di **sicurezza sui luoghi di lavoro**.

Considerata la necessità che la realizzazione degli interventi in esame non finisca per favorire l'utilizzo improprio dell'istituto del subappalto, sarebbe opportuno che nella disciplina in esame vi fosse il richiamo espresso al rispetto delle regole previste all'articolo 119 del Codice dei contratti pubblici, ove applicabili.

Quanto alla digitalizzazione, ricordiamo che essa costituisce oggi uno strumento essenziale per assicurare **trasparenza, tracciabilità e controllo**; il ricorso a strumenti di informatizzazione delle attività anche nell'ambito dell'attività di cui si tratta potrebbe, quindi, rappresentare un **opportuno contrappeso** all'ampiezza dei poteri commissariali.

Ne consegue che, la piena efficacia delle disposizioni relative alla stessa, potrebbe assicurare il rafforzamento della legalità e dell'efficienza dell'azione amministrativa anche nell'ambito dell'esercizio di poteri derogatori, senza rallentare l'esecuzione degli interventi.

Si propone, pertanto, il seguente intervento emendativo.

All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, dopo le parole "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42," aggiungere le parole "dei principi di cui agli articoli da 1 a 12, 16 e 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle



*disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e di subappalto contenute nel decreto medesimo,”.*

Si riporta di seguito il nuovo testo emendato:

*«2. Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **il rispetto dei principi di cui agli articoli da 1 a 12, 16 e 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e di subappalto contenute nel decreto medesimo, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea**».*

Analoghe considerazioni sono riferibili alle **ulteriori deroghe** procedurali previste al comma 4 dell'articolo 3.

Come abbiamo visto, nell'ipotesi disciplinata alla **lettera a)**, è possibile **superare il parere ostativo**, espresso con dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente, delle amministrazioni coinvolte nella realizzazione dell'intervento tramite un **meccanismo “privilegiato” di intervento governativo**.

Il rischio conseguente all'attivazione di tale procedura potrebbe essere che eventuali considerazioni in merito a tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e di incolumità per la salute pubblica, non trovino un'adeguata considerazione a fronte di una complessità dell'intervento non meglio identificata, né di una (presunta) esigenza di celerità che non trova espressione o limite nel testo di legge.

Potrebbe, quindi, essere opportuno, meglio **precisare i limiti del ricorso a tale meccanismo** di superamento del dissenso o, comunque, di prevedere degli strumenti attraverso i quali far emergere tutti gli interessi coinvolti prima dell'eventuale determinazione del Consiglio dei ministri rendendo conoscibili allo stesso le ragioni che hanno portato le amministrazioni coinvolte all'espressione del dissenso.

Il successivo **punto 2) della lettera b)**, autorizza **“la consegna delle prestazioni in via d'urgenza”** degli interventi oggetto del Programma di cui all'articolo 2, **prima del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti**, facendo salve le disposizioni che consentono il rimborso delle spese sostenute in caso di recesso contrattuale.

Anche in tal caso, si segnala l'opportunità di valutare che la deroga all'ordinaria procedura di verifica dei requisiti prima della stipula contrattuale non sia prevista genericamente “in via d'urgenza” per tutti gli interventi edilizi individuati all'esito della ricognizione, ma costituisca un'**ipotesi straordinaria dettata da situazioni imprevedibili o di pericolo**, che dovrebbero essere adeguatamente esplicitate e motivate.

Il rischio è quello di equiparare situazioni ordinarie, che non presentano caratteristiche peculiari di urgenza, a situazioni patologiche residuali, come quelle individuate, ad esempio, nell'articolo 140 del Codice dei contratti.



In tal senso si propone, in via principale, di espungere tale disposizione o, in secondo ordine, subordinare l'efficacia della stipula al completamento positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti.

Si propongono, pertanto, i seguenti interventi emendativi:

All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, abrogare la lettera b) punto 2): ~~«è autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipula contrattuale nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula, con applicazione nei casi di mancata stipula ovvero di verifica dell'assenza dei requisiti degli articoli 50, comma 6, e 99 comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, nei casi di mancata stipula ovvero di verifica dell'assenza dei requisiti».~~

In subordine, all'articolo 3, comma 4, lettera b), punto 2) del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, dopo le parole "stipula contrattuale," sostituire le parole "nelle more del" con la parola "previo"; ed eliminare le parole "con applicazione nei casi di mancata stipula ovvero di verifica dell'assenza dei requisiti degli articoli 50, comma 6, e 99 comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici [...]".

Si riporta di seguito il nuovo testo emendato:

~~«2) è autorizzata la consegna delle prestazioni in via d'urgenza prima della stipula contrattuale, nelle more del **previo** completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto, con applicazione nei casi di mancata stipula ovvero di verifica dell'assenza dei requisiti degli articoli 50, comma 6, e 99 comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, nei casi di mancata stipula ovvero di verifica dell'assenza dei requisiti».~~

Il successivo **punto 3)** autorizza la **modifica del contratto in corso di esecuzione** per lavori supplementari ai sensi dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE.

Poiché i principi dell'articolo 72 della direttiva sono stati recepiti dall'articolo 120 del Codice dei contratti pubblici - che consente di procedere alle varianti senza nuova gara solo se previste nei documenti di gara, per lavori servizi supplementari solo se le varianti sono necessarie per circostanze impreviste e imprevedibili, inclusi varianti tecniche o norme sopravvenute, o per varianti non sostanziali (comma 1, lettera b) – si riterrebbe più opportuno **rinvviare alla normativa nazionale** di riferimento anziché riferirsi alla normativa eurounitaria.

Si propone, pertanto, di emendare l'articolo 3, comma 4, lettera b) punto 3) come segue:

All'articolo 3, comma 4, lettera b), punto 3), del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, dopo le parole "non inclusi nell'appalto iniziale, nel rispetto", eliminare le parole "delle disposizioni dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014" ed aggiungere le parole "dell'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

Si riporta di seguito il nuovo testo emendato:

~~«3) è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento, per l'esecuzione di lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, nel rispetto delle~~



~~disposizioni dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 dell'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».~~

#### **4) Il potenziamento del monitoraggio tramite l'interoperabilità (articolo 3, comma 5)**

Come abbiamo già osservato, sarebbe opportuno che l'attribuzione di poteri derogatori al Commissario risultasse bilanciata dal rafforzamento delle **misure di monitoraggio** idonee a garantire un controllo effettivo sulle attività svolte.

A tal proposito si suggeriscono di seguito alcuni interventi di miglioramento delle disposizioni in esame, derivanti dall'esperienza maturata da ANAC nell'ambito della vigilanza sui contratti pubblici.

Innanzitutto, si apprezza la previsione, contenuta nel comma 5 dell'articolo 3, di identificare gli interventi del Programma nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale mediante un **codice univoco** e di **monitorare la loro realizzazione rispetto al cronoprogramma**, sia al fine di verificare il rispetto della procedura sia a garanzia del corretto utilizzo delle risorse.

Tuttavia, al fine di rendere ancora più efficace il monitoraggio della realizzazione di tali interventi, si potrebbe valutare l'opportunità di **assicurare la piena tracciabilità dei movimenti di danaro** posti in essere da tutti i soggetti coinvolti nella filiera dei suddetti interventi mediante l'**applicazione dell'articolo 3 della legge n. 136/2010** a tutte le spese. Ciò potrebbe consentire una più efficace vigilanza sulla corretta gestione della spesa pubblica nel pieno rispetto della normativa citata, **assicurando altresì la prevenzione di eventuali fenomeni di infiltrazione criminale**.

Inoltre, per assicurare una maggiore conoscibilità alle informazioni relative agli interventi previsti del Programma di cui all'articolo 2 del decreto in esame, mediante l'**interconnessione di tutti i dati raccolti tramite CUP** con le banche dati pubbliche di cui dispone ANAC, tra cui la **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici** e la **Piattaforma Unica della Trasparenza**.

In tal modo sarebbe **la gestione e la consultazione delle informazioni** risulterebbero **accessibili da un unico punto** con conseguenti ricadute positive in termini di **semplificazione**, assicurando al contempo **controlli più efficaci** sullo stato di realizzazione degli interventi di edilizia pubblica e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Si propone, conseguentemente, di implementare l'interazione del flusso informativo identificato dal codice CUP, previsto dalla disposizione in esame, con le banche dati di ANAC.

Si suggerisce il seguente intervento emendativo:

All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, dopo le parole "cronoprogrammi procedurali e finanziari", aggiungere le seguenti " ; la loro tracciabilità è assicurata ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il codice unico di progetto è trasmesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo



23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e alla Piattaforma unica della trasparenza di cui agli articoli 23, comma 4, e 28, comma 3, del medesimo decreto”.

Si riporta di seguito il nuovo testo emendato:

**«5. Gli interventi di cui al comma 4 sono identificati da apposito codice unico di progetto e recano le indicazioni in ordine ai cronoprogrammi procedurali e finanziari; la loro tracciabilità è assicurata ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il codice unico di progetto è trasmesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e alla Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e degli articoli 23, comma 4, e 28, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».**

#### **5) La gestione digitale unitaria delle informazioni relative agli immobili individuati dalla ricognizione straordinaria e l’utilizzo della modellistica BIM per i progetti ad essi inerenti**

Un altro aspetto connesso all’utilizzo della digitalizzazione con finalità di trasparenza e semplificazione della fase di monitoraggio degli interventi è quello della raccolta delle informazioni sui progetti mediante strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

L’Autorità ha già in passato espressamente raccomandato l’**uso della modellistica BIM** e la **costituzione di una banca dati pubblica dei progetti** (si vedano le Osservazioni di ANAC nell’ambito dei disegni di legge A.C. 535 e 2332).

Detta banca dati potrebbe accogliere al proprio interno non solo i progetti relativi ad opere pubbliche, ma anche alcuni fra quelli riconducibili all’edilizia privata, qualora siano oggetto di sovvenzioni e agevolazioni pubbliche.

L’utilizzo di tale modellistica o di altre metodologie di gestione informativa digitale delle costruzioni appare, infatti, idoneo a rendere la **progettazione più completa e coerente**, ad evitare dispendiose varianti in corso d’opera, nonché a garantire una **gestione più efficiente delle opere** lungo il loro intero ciclo di vita, con particolare riferimento alla manutenzione.

Inoltre, l’inserimento di tali progetti in un’unica banca dati consentirebbe di realizzare un bene pubblico da mettere a fattor comune, in quanto **strumento di reale valorizzazione delle opere esistenti e patrimonio di buone pratiche cui attingere nella progettazione delle opere future**, sia in ambito pubblico che privato.

Si potrebbe, quindi, prevedere per gli interventi privati finanziati con risorse pubbliche **l’utilizzo del BIM sopra la soglia di 10 milioni di euro** (più alta dei 2 milioni previsti dall’articolo 43 del d.lgs. n. 36/2023 per le opere pubbliche, per tener conto delle specificità del settore privato), al fine di consentire una maggiore controllabilità della spesa pubblica ed una migliore efficienza progettuale.

La banca dati unitaria dei progetti potrebbe costituire il **primo nucleo di una banca dati più ampia** nella quale inserire **tutti i dati relativi agli immobili oggetto della ricognizione straordinaria** ricompresi nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 3, lettera



a) del decreto in esame e completare così un **progetto di raccolta di tutto il patrimonio informativo relativo alle costruzioni.**

Come abbiamo visto, infatti, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto in esame, individua, tra i compiti del Commissario straordinario, lo specifico compito di avviare, entro 30 giorni dal decreto di nomina, in collaborazione con gli enti e le amministrazioni interessate, una **procedura straordinaria di ricognizione degli immobili** da destinare a progetti di edilizia sociale, all'esito della quale **definire l'elenco degli immobili** su cui possono essere presentate iniziative di edilizia sociale e **uno o più schemi-tipo di convenzione** per disciplinare i rapporti con i soggetti attuatori.

Tale previsione ha il pregio di delineare un'**operazione di grande rilevanza conoscitiva e strategica** ai fini dell'interesse generale e risulterebbe quindi opportuno valutare che gli elementi informativi risultanti dalla stessa venissero raccolti in una **banca dati unitaria del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato**, mediante la previsione espressa della sua istituzione.

Una banca dati unitaria - la cui istituzione è prevista, tra l'altro, nell'ambito delle altre proposte legislative attualmente all'esame del Parlamento a cui si è fatto riferimento<sup>4</sup> - consentirebbe di **superare la frammentazione informativa** che storicamente ha caratterizzato le politiche abitative pubbliche, rendendo disponibile in **formato aperto e interoperabile** il patrimonio conoscitivo necessario per una programmazione efficace degli interventi.

Potrebbe essere quindi opportuno valutare, in sede di conversione del decreto, l'eventuale inserimento di un'apposita previsione circa **l'istituzione di un'unica infrastruttura informativa nazionale** che faccia confluire in un solo sistema, strutturato e aggiornato in tempo reale i dati concernenti gli immobili inutilizzati.

Con riferimento alla gestione di tale banca dati unitaria si potrebbe altresì considerare di **affidarne l'implementazione al soggetto gestore Invitalia S.p.A.**, mediante una specifica previsione all'interno della convenzione tra la stessa e il MIT prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto in esame, e di cui si parlerà nel seguito anche in relazione alle riflessioni sulla trasparenza nell'assegnazione dei contributi.

Ciò consentirebbe ad Invitalia S.p.A. di assicurare una maggiore efficienza rispetto alla gestione del patrimonio immobiliare individuato all'esito della ricognizione e potrebbe **rendere più agevoli i controlli** sul rispetto della normativa anche nella fase esecutiva dei progetti relativi a tali immobili.

In ultimo, l'Autorità riterrebbe utile che l'inventario degli immobili pubblici da destinare a edilizia sociale, una volta inserito nella suddetta banca dati unitaria, possa essere arricchito con le informazioni già disponibili nelle banche dati catastali, nei sistemi

---

<sup>4</sup> L'articolo 3 della proposta di legge A.C. 1562, presentata il 22 novembre 2023, recante "*Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione*", attualmente all'esame della medesima Commissione, istituisce una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, nella quale i Comuni sono tenuti a inserire il censimento - obbligatoriamente aggiornato almeno ogni due anni - degli edifici e delle unità immobiliari sfitte, non utilizzate, abbandonate o in stato di degrado, con qualsiasi destinazione, specificando le caratteristiche, le dimensioni, la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate.



informativi comunali e nelle piattaforme di monitoraggio del patrimonio pubblico, **applicando il principio del *once only***.

A tal fine, con riferimento alle verifiche antimafia e le informative di legalità relative agli interventi da realizzarsi su tali immobili, la procedura di ricognizione potrebbe avvalersi delle banche dati già operative in raccordo con ANAC, garantendo così la piena interoperabilità tra le fonti informative disponibili sin dalla fase di individuazione degli immobili eleggibili.

Si propone, quindi, di inserire il seguente emendamento:

All'articolo 2, del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, dopo il comma 7, inserire il seguente: «**8. Ai progetti relativi agli interventi privati finanziati con risorse pubbliche di importo superiore alla soglia di 10 milioni di euro si applicano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sia per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione sia per gli interventi su costruzioni esistenti. Tali progetti confluiscono in una banca dati pubblica unitaria contenente tutti gli elementi emersi a seguito della procedura straordinaria di ricognizione prevista dall'articolo 3, comma 3, la cui gestione è demandata ad INVITALIA S.p.A. con la convenzione di cui all'articolo 2, comma 2**».

#### **6) La previsione di una Cabina di monitoraggio: la vigilanza collaborativa di ANAC (articolo 3, comma 10)**

In merito all'istituzione della Cabina di monitoraggio degli interventi previsti dall'articolo 2, l'Autorità accoglie con favore la previsione dell'**affidamento** delle funzioni di **indirizzo, verifica e controllo** del loro stato di attuazione, ad **un soggetto diverso** dal **Commissario straordinario**.

In ragione della maturata esperienza come supporto nelle gestioni commissariali, sia relative a grandi eventi, calamità o situazioni eccezionali, che istituite per la realizzazione di grandi infrastrutture, ANAC esprime, fin d'ora, la propria **disponibilità a collaborare attivamente con la Cabina di monitoraggio**, assicurando il suo ausilio nella promozione della trasparenza delle procedure e nella prevenzione di rischi di corruzione e fenomeni di *mala gestio* degli interventi in esame, anche di particolare complessità.

A tal proposito si osserva, inoltre, che la vigilanza collaborativa di ANAC si è spesso dimostrata un utile strumento per **controbilanciare le deroghe** alla normativa ordinaria e gli speciali poteri attribuiti ai commissari, dal momento che permette di promuovere la trasparenza delle procedure e prevenire i rischi di corruzione; al contempo, ha svolto un ruolo cruciale a **fini acceleratori** e per la **riduzione del contenzioso**.

L'esercizio di tale funzione si sostanzia, infatti, nell'esame preventivo da parte dell'Autorità degli atti più significativi delle procedure, con pareri che vengono emessi in



pochi giorni e che consentono di evitare vizi procedurali, riducendo fino quasi ad annullare il successivo contenzioso giurisdizionale.

Il supporto di ANAC permette, altresì, di individuare e prevenire i conflitti di interessi, le frodi, le infiltrazioni criminali, gli accordi illeciti tra operatori economici, la concentrazione di incarichi professionali in capo agli stessi soggetti in conseguenza della mancata applicazione del principio di rotazione; favorisce la buona gestione e, rassicurando i funzionari incaricati delle procedure, può rivelarsi un efficace antidoto contro la c.d. “paura della firma”.

L'utilità di tale strumento è dimostrata da una lunga casistica positiva e dal fatto che, anche laddove il legislatore non aveva previsto espressamente tale istituto<sup>5</sup>, in molti casi commissari straordinari e soggetti attuatori degli interventi hanno chiesto di avvalersene, al fine di promuovere la correttezza e la trasparenza delle procedure<sup>6</sup>.

Si è, infine, avuto modo di verificare che, più in generale, grazie alla collaborazione con ANAC, i soggetti e le amministrazioni coinvolte acquisiscono competenze specifiche che le rendono via via più autonomi e, quindi maggiormente, responsabilizzati nell'applicazione delle disposizioni di legge.

Alla luce di tali proficue esperienze, si propone, quindi, di valutare l'opportunità di prevedere, per le gestioni degli interventi di cui all'articolo 2 del testo in esame, il ricorso in via ordinaria, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla **vigilanza collaborativa di ANAC ex lege**, anche secondo quanto disposto dall'articolo 222, comma 3, lettera h), del Codice dei contratti pubblici, che estende il supporto dell'Autorità anche alla fase di esecuzione del contratto.

## **7) La trasparenza nell'assegnazione dei contributi e il monitoraggio finanziario degli incentivi**

Le procedure di assegnazione dei contributi a favore degli enti interessati dal Programma, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto in esame, sono definite dalla **convenzione stipulata tra Invitalia S.p.A. ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**.

*Stabilisce, infatti la citata disposizione che, con tale convenzione, siano definiti “i criteri e le modalità di selezione, da parte di Invitalia, mediante uno o più avvisi pubblici, adottati di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle offerte presentate dai soggetti attuatori, al fine di promuovere la presentazione di proposte integrate di manutenzione straordinaria delle unità immobiliari destinate all'edilizia residenziale pubblica e di recupero degli immobili destinati all'edilizia sociale che presentano più idonee condizioni di sostenibilità economica anche attraverso il ricorso”*

<sup>5</sup> Si ricordano le norme relative a Expo Milano 2015 di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 90/2014, al Giubileo della Misericordia di Roma 2015 di cui all'art. 1, lett. d), D.p.c.m. del 27 agosto 2015, alle Universiadi di Napoli 2019 di cui all'art. 1, comma 380, quinto periodo, della legge n. 205/2017, al Sisma L'Aquila 2009 di cui all'art. 11, comma 9-*quater*, decreto-legge n. 78/2015, al Sisma Italia Centrale di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 189/2016.

<sup>6</sup> Si pensi, in particolare, ai casi riguardanti proprio la bonifica e rigenerazione urbana del sito di Bagnoli-Coroglio 2016, l'emergenza e ricostruzione dopo gli eventi occorsi sull'isola di Ischia e, più recentemente, in Emilia-Romagna 2023, ma anche i casi concernenti la realizzazione degli Expo Dubai 2020 e Osaka 2025.



a operazioni economiche di partenariato pubblico-privato coerenti con quanto indicato all'articolo 175, comma 9, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023".

A tal proposito, l'Autorità richiama l'attenzione sull'esigenza di garantire **adeguata trasparenza** durante le fasi di **assegnazione dei contributi**.

Essa potrebbe essere favorita anche dalla previsione, all'interno del testo della suddetta convenzione, dell'**interoperabilità del portale web della Ragioneria dello Stato** (Portale Area RGS), che, tra gli altri servizi, permette anche il monitoraggio dei partenariati pubblici privati<sup>7</sup>, **con la Piattaforma Unica della Trasparenza istituita presso ANAC**.

Con specifico riguardo all'erogazione dei contributi ai soggetti attuatori, l'Autorità rileva, infine, l'opportunità di valutare l'introduzione di ulteriori e specifici (ulteriori rispetto a quelli già suggeriti sopra, nel paragrafo dedicato al potenziamento del monitoraggio tramite interoperabilità) **meccanismi di monitoraggio della spesa pubblica lungo l'intero ciclo di vita degli interventi finanziati**, sul modello di quanto previsto per i fondi PNRR. A tal fine, si rammentano:

- l'obbligo di **rendicontazione periodica** per ogni soggetto attuatore beneficiario di contributi, con trasmissione di dati standardizzati alla piattaforma di monitoraggio della Cabina istituita ai sensi dell'art. 3, comma 10;
- la **tracciabilità dei flussi finanziari** fin dalla stipula delle convenzioni attuative, con utilizzo del codice unico di progetto (CUP) per ogni intervento;
- l'**eventuale previsione di clausole di revoca automatica** in caso di mancato rispetto del cronoprogramma per cause imputabili al soggetto attuatore, con obbligo di restituzione delle somme già erogate.

Si propone, quindi, il seguente intervento emendativo all'articolo 2:

All'articolo 2, del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, dopo il comma 3, inserire il seguente:

**«3-bis. I soggetti attuatori selezionati trasmettono ad INVITALIA S.p.A., con cadenza semestrale, una rendicontazione standardizzata sullo stato di avanzamento fisico e finanziario degli interventi. I dati relativi alle selezioni operate e ai contributi concessi sono pubblicati, in formato aperto e interoperabile, nella Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e degli articoli 23, comma 4, e 28, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».**

L'Autorità rimane a completa disposizione della Commissione per ogni ulteriore approfondimento, chiarimento o contributo che essa ritenga opportuno acquisire nell'ambito dell'*iter* di conversione del decreto-legge.

<sup>7</sup> Il portale web (<https://ppp.rgs.mef.gov.it/ppp>) consente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE e al Ministero dell'economia e delle finanze – RGS, il monitoraggio dei partenariati pubblici privati.